



Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte  
27 Marzo 2019

## **La disciplina della deducibilità degli interessi passivi**

Gianfranco Ferranti

*Direttore scientifico della Fondazione Telos – Professore SNA*

Giovanni B. Calì

*Presidente della Fondazione Telos*





Il considerando 6 della Direttiva ATAD (Direttiva 2016/1164/UE del 12 luglio 2016 recante «norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno») afferma che l'introduzione di una *“norma relativa ai limiti sugli interessi è necessaria per scoraggiare”* il *“tentativo di ridurre il proprio onere fiscale globale ... attraverso pagamenti di interessi eccessivi”*.

Pertanto, l'art. 4 di tale Direttiva ha vincolato gli Stati Membri a stabilire che *“gli oneri finanziari eccedenti”* sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo *fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA)*.



Per dare attuazione a tale disposizione il Governo con il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, si è limitato ad apportare alla disciplina del limite di deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati previsto dall'art. 96 del TUIR le sole **modifiche necessarie per renderlo compatibile** con tale direttiva, riformulando tale disposizione.

Infatti, tale disciplina risultava già almeno **parzialmente conforme** a quella prevista dalla direttiva ATAD.



## **I DESTINATARI DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI**





L'art. 96 si applica:

- 1) alle società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società consortili, nonché alle società europee, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) agli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, **che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti** nel territorio dello Stato;
- 3) alle società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, **non residenti**, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante **stabili organizzazioni**.



L'art. 96 non si applica:

- 1) alle **imprese individuali**;
- 2) alle **società di persone**;
- 3) agli **enti non commerciali** (per la parte relativa all'attività commerciale eventualmente esercitata).





Il limite di deducibilità recato dall'art. 96 del TUIR non si applica:

- 1) agli **intermediari finanziari**;
- 2) alle **imprese di assicurazione** e alle **società capogruppo di gruppi assicurativi**.





L'art.162-*bis* del TUIR, aggiunto dall'art. 12 del d.lgs. definisce come “*intermediari finanziari*”:

- 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 (le banche, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e gli istituti di moneta elettronica;
- 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;





- 3) gli **operatori del microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di **assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari**, diversi da quelli di cui al numero 1) .





La predetta disposizione definisce come “*società di partecipazione non finanziaria*” e non come “*intermediari finanziari*” “*i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari*”.

Pertanto, il limite di deducibilità *si applica alle holding di partecipazioni industriali*, nonché alle *holding* di partecipazioni assicurative, diverse dalle società capogruppo di gruppi assicurativi.



Gli interessi passivi sostenuti dalle **imprese di assicurazione** e dalle **società capogruppo di gruppi assicurativi**, nonché dalle **società di gestione dei fondi comuni d'investimento** e dalle **società di intermediazione mobiliare** di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del **96 per cento** del loro ammontare.





## **GLI INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI SOGGETTI AL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ**





**Rimangono** soggetti al nuovo limite di deducibilità del 30 per cento del ROL in via generale gli interessi passivi e gli oneri ad essi assimilati.

Tali interessi passivi e oneri assimilati sono costituiti da quelli **che concorrono a formare l'imponibile IRES del periodo d'imposta.**





**Sono divenuti** soggetti al limite di deducibilità anche gli interessi passivi ed oneri finanziari che sono stati **capitalizzati** nel costo dei beni ai sensi del comma 1 dell'art. 110 del TUIR.

Ed infatti, il nuovo comma 1 dell'art. 96 del TUIR ha assoggettato al limite di deducibilità anche *“gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati ... **inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)**”*.



Tali interessi ed oneri finanziari sono identificati da tale disposizione:

- 1) *“per i beni ... strumentali per l'esercizio dell'impresa ...”* dagli *“interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge...”*;
- 2) *“per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa”* dagli *“interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione”*.





Al riguardo la relazione illustrativa afferma che *“l’applicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati capitalizzati ... espressamente prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, numero 1), della Direttiva ... comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi **nell’anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale**”*.

Tuttavia rimane *“fermo ... il **riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene** ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione”*.





Pertanto, è stata rigettata *“l'osservazione di cui alla lettera a) del parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati relativa all'esclusione, dalla limitazione della deducibilità, degli interessi passivi capitalizzati, in quanto gli stessi sono espressamente inclusi dalla Direttiva ATAD 1 tra gli oneri finanziari per i quali si applica la disciplina della limitazione della deducibilità”*.

Infatti l'art. 2 della Direttiva considera come onere finanziario anche *“gli interessi capitalizzati inclusi nel valore di bilancio dell'attivo corrispondente o l'ammortamento degli interessi capitalizzati”*.



L'applicabilità del limite di deducibilità degli interessi **era stata estesa** anche agli interessi passivi ed oneri assimilati rilevati a conto economico dalle **società che svolgono in via prevalente attività immobiliare.**





L'art. 14 del d.lgs. 142/2018 ha infatti **abrogato** il comma 36 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2007, n. 244, il quale:

1) sanciva l'irrilevanza *“ai fini dell'articolo 96 del TUIR ... degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente **attività immobiliare**”*;

2) considerava tali le *“le società il cui valore dell'**attivo patrimoniale** è costituito per la **maggior parte** dal valore normale degli immobili destinati alla locazione **e** i cui **ricavi** sono rappresentati per almeno i **due terzi** da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati”*.



Tuttavia, l'art. 1, comma 7, della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha stabilito che *«nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, **si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui** all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»*.





## **L'ECCEDEXZA DI INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI SOGGETTI AL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ PROPORZIONALE**





**Anche** secondo il nuovo comma 1 dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi ed oneri assimilati sono soggetti al limite di deducibilità soltanto **per l'eccedenza rispetto agli interessi attivi e ai proventi assimilati.**





**Tuttavia** il nuovo comma 1 dell'art. 96 del TUIR ha previsto che gli interessi passivi e oneri assimilati non sono soggetti al limite di deducibilità per l'eccedenza **non solo** degli interessi attivi e dei proventi assimilati **del periodo d'imposta in corso, ma anche** degli interessi attivi e dei proventi assimilati **dei periodi d'imposta precedenti** che non hanno trovato compensazione con gli interessi passivi e oneri assimilati di tali periodi d'imposta.

Il comma 6 dell'art. 96 del TUIR prevede infatti la riportabilità **senza limiti di tempo** delle eccedenze degli interessi attivi e proventi finanziari.



## **LA NOZIONE DI INTERESSI ED ONERI ASSIMILATI**







Il comma 3 dell'art. 96 del TUIR ha individuato i proventi ed oneri che sono qualificabili come “*interessi passivi ed oneri assimilati*”, nonché “*interessi attivi e proventi assimilati*” agli effetti dell'applicazione del limite di deducibilità proporzionale ivi previsto.





Rilevano i componenti che soddisfano i seguenti **tre requisiti**:

- 1) *“**sono qualificati** come tali dai principi contabili adottati dall’impresa”; e*
- 2) *“**per i quali tale qualificazione è confermata** dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell’articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”; 2*
- 3) *“**derivano** da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa”.*



Il primo requisito risulta integrato per:

- a) gli interessi passivi ed attivi e i relativi oneri assimilati derivanti dall'attualizzazione al tasso di interesse di mercato dei debiti e crediti rilevati a conto economico (OIC 15 e 19 e IFRS 15);
- b) gli interessi passivi relativi agli accantonamenti (IAS 37);
- c) gli interessi passivi derivanti da contratti di locazione finanziaria contabilizzati mediante l'utilizzo del metodo finanziario (IAS17) .



Per quanto attiene al secondo requisito relativo alla conferma della qualificazione come interessi od oneri assimilati il Governo nella relazione illustrativa ha chiarito che tale qualificazione non è confermata per *“gli interessi contabilizzati in relazione a operazioni di pronti contro termine aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’articolo 44 del TUIR”*.





*Infatti, “posto che, non applicandosi “per effetto dell’art. 3 del D.M. 1° aprile 2009 n. 48, la derivazione rafforzata ... ne discende la irrilevanza ai fini fiscali (e, quindi, anche ai fini della norma in esame) dei suddetti interessi”.*

Tale indicazione sembra limitativa in quanto il comma 4 dell’art. 3 deroga tale principio in via generale per tutte le operazioni di pronti contro termine su titoli e quindi anche su quelle poste in essere su obbligazioni e titoli similari ed altri titoli.



Inoltre, il Governo nella medesima relazione illustrativa ha chiarito che la qualificazione come interessi non è confermata per gli *“interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti”* in quanto *“ad essi l’articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 attribuisce... la natura di accantonamenti”*.





Infine, la qualificazione come interessi non è confermata per gli interessi iscritti in relazione a contratti di finanziamento produttivi di interessi ad un tasso inferiore a quello di mercato concessi dalla società controllante alla controllata per il suo rafforzamento patrimoniale (OIC 19).

Il comma 4-*bis* dell'art. 5 del DM 8 giugno 2011 prevede che “*nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato*”



Per quanto attiene al terzo requisito relativo alla derivazione degli interessi *“da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa”* nella relazione illustrativa il Governo ha precisato che tale requisito sussiste per gli interessi che derivano *“da un’operazione (es. acquisto o sottoscrizione di titoli) o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa”*.





Pertanto il requisito così individuato è integrato per *“gli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi dell’IFRS 15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest’ultimo”*.

Per contro, tale requisito non è integrato per gli *“interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti, l’interest cost del TFR e il valore temporale delle opzioni e dei contratti forward”*.



Dovrebbero essere soggetti al nuovo limite di deducibilità anche gli interessi passivi impliciti nei canoni derivanti da contratti di locazione finanziaria contabilizzati con il metodo finanziario.

Infatti tali interessi sono qualificabili come tali secondo i principi contabili internazionali, tale qualificazione non è disattesa dalle disposizioni fiscali e trovano fonte in contratti che contengono una componente finanziaria significativa.



Meno chiaro è se siano soggetti a tale limite anche gli interessi passivi impliciti nei canoni di locazione finanziaria derivanti da contratti di locazione finanziaria conclusi da soggetti OIC *adopter* in quanto non devono essere contabilizzati come finanziamenti.

In vero, il comma 7 dell'art. 102 del TUIR continua a prevedere che *“la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96”*.





Il comma 7 dell'art.102 del TUIR dovrebbe prevalere sul comma 4 dell'art. 96 del TUIR per il principio di specialità.

Del resto, l'art. 2 della Direttiva ATAD considera come onere finanziario anche *“la componente relativa ai costi di finanziamento dei pagamenti di leasing finanziari”*.





Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 96 del TUIR considera rilevanti soltanto gli **interessi attivi**, nonché gli oneri assimilati che, oltre ad integrare i tre requisiti prima individuati, **siano imponibili** e cioè concorrano a formare l'imponibile IRES.





## **LA DETERMINAZIONE DEL *PLAFOND* DEL 30 DEL ROL**





**E' stato confermato** che l'eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati rispetto agli interessi attivi e proventi assimilati del periodo d'imposta e di quelli precedenti è deducibile nel limite del *plafond* del **30 per cento del ROL** del periodo d'imposta.

**E' stato pure confermato** che per ROL *“della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 c.c., lett. A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali...”*



Tuttavia è stato stabilito che il valore ed i costi della produzione devono essere “assunti *nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa*”, invece che, “così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”.

Il comma 2 dell'art. 2 della Direttiva statuisce infatti che “l'EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi soggetti all'imposta sulle società nello Stato membro del contribuente gli importi corretti per l'imposta relativi agli oneri finanziari eccedenti nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a deprezzamento e ammortamento. I redditi esenti da imposta sono esclusi dall'EBITDA di un contribuente”.





In conclusione, gli interessi passivi ed oneri assimilati sono deducibili nel limite del 30 per cento del **ROL «fiscale»**.





*Nella relazione illustrativa è precisato che “possono esserci voci incluse tra quelle da computarsi ai fini del calcolo del ROL il cui valore rilevante, ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del ROL”.*

*Pertanto, “in tali casi, il “ROL fiscale” deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci”.*

*Ad esempio, “ai fini del calcolo del “ROL fiscale” il costo annuo del TFR sarà assunto nella misura fiscalmente rilevante, comprensiva tanto dell’interest cost quanto degli actuarial gains and losses”.*



**Devono essere computati** in diminuzione dal ROL i componenti  
di **reddito che fruiscono di esenzione** da IRES.





Per contro, **non devono invece essere computate** in diminuzione le **deduzioni dall'imponibile IRES**.

Nella relazione illustrativa è stato infatti precisato che nel caso di “*detassazione di un **ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL** ... (ad esempio la deduzione dal reddito complessivo derivante dall'applicazione dell'ACE) il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del “ROL fiscale”.*



## **LA RIPORTABILITÀ DEL *PLAFOND* DEL 30 PER CENTO DEL ROL PER CINQUE PERIODI D'IMPOSTA**





Il comma 7 dell'art. 96 del TUIR ha **confermato** che il *plafond* del 30 per cento del ROL che **residui** dopo aver compensato l'eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati rispetto agli interessi attivi ed oneri assimilati del periodo d'imposta e di quelli precedenti **può essere riportato ai periodi d'imposta successivi**.





**Tuttavia** tale disposizione ha ammesso il riporto soltanto **nel  
limite di cinque periodi d'imposta.**





Il par. 6 dell'art. 4 della Direttiva ha previsto la facoltà per ciascun Stato membro di prevedere norme:

- a) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5;
- b) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, e all'indietro, per un massimo di tre anni, gli oneri finanziari eccedenti che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5;
- c) per riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli oneri finanziari eccedenti, e per un massimo di cinque anni la quota di deducibilità degli interessi non utilizzata, che non possono essere dedotti nel periodo d'imposta corrente ai sensi dei paragrafi da 1 a 5.





## **LA RIPORTABILITÀ DELL'ECCEDENZIA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI**





L'eccedenza degli interessi passivi ed oneri assimilati rispetto agli interessi attivi e proventi assimilati del periodo d'imposta e di quelli precedenti, nonché al 30 per cento del ROL del periodo d'imposta e di quelli precedenti **che risulti indeducibile può essere dedotta nei periodi d'imposta successivi, senza limiti di tempo**, nei limiti dell'eccedenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del 30 per cento del ROL rispetto agli interessi passivi ed oneri assimilati di competenza di tali periodi d'imposta.



## IL CONSOLIDATO FISCALE





Le società partecipanti al regime del consolidato fiscale nazionale possono compensare le eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili maturate dopo l'ingresso nel predetto regime con l'imponibile consolidato a condizione che le altre società partecipanti al consolidato abbiano maturato dopo l'ingresso nel predetto regime:

- a) un'eccedenza di *plafond* di ROL;
- b) un'eccedenza di interessi attivi ed oneri assimilati del periodo d'imposta o di quelli precedenti.





# L'ESCLUSIONE DI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DEI PRESTITI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INFRASTRUTTURALI





Il comma 8 esclude l'applicabilità del limite di deducibilità *“agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le seguenti caratteristiche:*

- a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;*
- b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;*
- c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.*



## **DECORRENZA DEL NUOVO LIMITE DI DEDUCIBILITÀ**





Il comma 1 dell'art. 13 dello schema di decreto prevede che “*Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018*”.

Pertanto per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare il nuovo limite di deducibilità troverà applicabile **dal periodo d'imposta 2019**.





## **LA DISCIPLINA TRANSITORIA**






L'art. 13, comma 2, ha previsto che le eccedenze di interessi passivi ed oneri assimilati maturate e non dedotte al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018 possono essere dedotte dalle eccedenze di interessi attivi e proventi assimilati, nonché di *plafond* del ROL rispetto agli interessi passivi ed oneri assimilati maturati a partire dal periodo d'imposta successivo.



L'art. 13, comma 3, alla lettera a) ha previsto che per la determinazione del ROL fiscale non sono considerati rilevanti i proventi e gli oneri rilevati nel conto economico dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che hanno già concorso alla formazione del ROL dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente e che non hanno ancora assunto rilevanza fiscale nel predetto esercizio.





La relazione illustrativa richiama l'esempio di una plusvalenza realizzata mediante la cessione di beni nell'esercizio 2018 o negli esercizi precedenti che è stata rateizzata in cinque periodi d'imposta in quanto le rate residue concorrerebbero alla formazione del ROL dal periodo d'imposta 2019, sebbene tale plusvalenza abbia già concorso alla formazione del ROL contabile.





L'art. 13, comma 2, alla lettera b) ha previsto che, sempre per la determinazione del ROL sono considerate rilevanti per il loro valore contabile le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci rilevate in conto economico in precedenti esercizi.





*La relazione illustrativa richiama il caso di “un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale, nell’esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile; l’accantonamento ha concorso, con segno negativo, a determinare il “ROL contabile” del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l’effetto della “rettifica”, con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del “ROL fiscale” di tale anno”.*



L'art. 13, comma 4, considera deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati sostenuti per prestiti conclusi dall'impresa prima del 17 giugno 2016 (e la cui durata o il cui importo non siano stati modificati successivamente a seguito di variazioni contrattuali) fino a concorrenza della somma tra:

*“a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con l'articolo 1 del presente decreto;*



*b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dall'articolo 1 del presente decreto”.*

E' rimessa al contribuente la scelta se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lett. b) (cfr. art. 13, comma 5)

